

865/3

**VERBALE DI ASSEMBLEA
straordinaria**

04 MAG. 2015

- Associazione Premio Scientifico Nunzio Pascale -

Verbale di assemblea

Oggi **30/04/2015** alle ore 17:00, presso la sede dell'associazione sita in Ottaviano alla Piazza Mercato, 5 si è radunata in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Premio Scientifico Nunzio Pascale per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione modifiche Statuto Associazione Premio Scientifico Nunzio Pascale
2. Varie ed eventuali

Fatto l'appello alle ore 17:15, risultano presenti o rappresentati per delega i Signori:

Pascale Adriana;

Nappi Annasilvia;

Perrella Oreste;

Sansone Concetta

Essendo intervenuti o rappresentati per delega nr. 4 soci su un totale di nr. 4 convocati, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sull'O.D.G.:

Si passa alla discussione del primo punto all'O.D.G. - **Approvazione modifiche Statuto Associazione Premio Scientifico Nunzio Pascale**

Il presidente espone le modifiche rese necessarie per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni.

Modifiche art. 1 vengono aggiunti i seguenti capoversi:

"L'associazione ha sede in Ottaviano (NA) alla Piazza Mercato, 5.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Per l'esercizio dell'attività istituzionale può avvalersi di sedi e di uffici periferici."

Modifiche art. 8. Viene aggiunto il seguente capoverso: "L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

Modifiche art. 10. Vengono aggiunti i seguenti capoversi: "Le domande di ammissione, vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l'Assemblea dei soci."

Modifiche art. 13. Viene aggiunto agli organi dell'Associazione "L'Assemblea dei soci"

Dall'art. 14 all'art. 20 si inseriscono le i poteri e le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei soci

Dall'art. 21 all'art. 24 vengono inseriti i poteri e le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

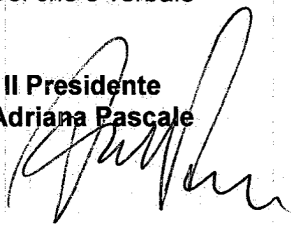
Dall'art. 25 all'art. 28 vengono inseriti i poteri e le modalità di funzionamento del Presidente, Presidente d'onore, Comitato Scientifico e Centro Studio

Viene inserito l'art. 29 sullo scioglimento dell'Associazione. "Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge."

Non essendoci null'altro su cui deliberare, alle ore 19:23 il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Del ché è verbale

**Il Presidente
Adriana Pascale**



**Il segretario
Concetta Sansone**





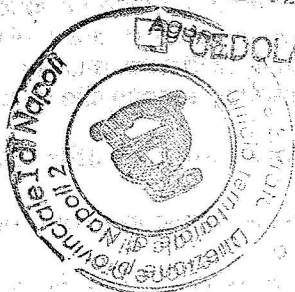
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2

REGISTRATO AL N° 8653 DEL 04 MAG. 2015

TOTALE VERSATO € 200,00

CEDOLARE SECCA ART. 3 D.Lgs. 14/3/2011

[Signature]
FELICE CHIONELO



Statuto della Associazione - Premio scientifico Nunzio Pascale

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO, DURATA, VIGILANZA, ATTIVITA'

Art.1 - Denominazione, sede e natura. L'Associazione "Premio scientifico Nunzio Pascale" (di seguito, per brevità, "associazione" o "Ente") ha sede in Ottaviano (NA) alla Piazza Mercato, 5

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Per l'esercizio dell'attività istituzionale può avvalersi di sedi e di uffici periferici.

La "associazione" non persegue finalità di lucro.

Art. 2 - Scopo. La "associazione" persegue esclusivamente finalità scientifico-culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell'area della farmacologia, della medicina, della scienza e settori ad essa affini, dei valori etici, della sicurezza sociale, della geopolitica.

L'"Ente" realizza le finalità indicate dal comma che precede attraverso l'attivazione di settori operativi nell'ambito del Centro Studi di cui all'art. 21.

La "associazione", nella realizzazione delle sue finalità:

1. organizza seminari, convegni e manifestazioni;
2. promuove e cura studi e ricerche mirate;
3. elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee;
4. promuovere borse di studio.

L'"Ente" può affidare a terzi, particolarmente qualificati, lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche reputati cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

Art.3 - Durata. La "associazione" opera a tempo indeterminato.

Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la "associazione" può, tra l'altro:

1. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l'"Ente", ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
5. svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 - Il patrimonio. Il patrimonio della "associazione" è costituito dalle quote associative versate dagli associati e da chiunque voglia concorrere alla realizzazione dello scopo associativo.

Il patrimonio è altresì costituito da:

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi associativi, effettuati dagli associati, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;
- beni mobili ed immobili che pervengano all'"Ente" a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, a' sensi di Statuto;
- elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del patrimonio;
- rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il patrimonio;

La "associazione" deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del patrimonio.

Art. 6 - Investimento delle risorse. Le risorse facenti parte del patrimonio sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

TITOLO III - CONTABILITA' ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 7 - Contabilità. La "associazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio direttivo ai fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

Art. 8 - Esercizio Finanziario. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio direttivo approva il documento economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno il consuntivo dell'anno precedente.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV - SOCI FONDATORI, ADERENTI

Art. 9 - Fondatori. Rivestono la qualifica di soci fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell'"Ente".

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "associazione", nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio direttivo.

L'attribuzione della qualifica di fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove non vi sia contrario avviso anche di un solo dei fondatori già presenti.

Art. 10 - Aderenti. A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della associazione.

Le domande di ammissione, vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.



L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo delibera in ordine all'ammissione degli aderenti. La deliberazione è assunta in base ai seguenti criteri, in corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e precisamente:

1. le persone fisiche, per le quali l'accettazione può essere decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo l'insindacabile valutazione del Consiglio direttivo;
2. le persone fisiche e giuridiche e gli enti i quali intendano, in sintonia con gli scopi della associazione, contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi: per essi la deliberazione del Consiglio direttivo di accettazione è adottata nel presupposto dell'impegno a sostenere finanziariamente l'"Ente", secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio direttivo stesso.

Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. 1, permangono tali a tempo indeterminato.

Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. 2, permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno economico alla "associazione".

Art. 11 - Diritti degli aderenti. Gli aderenti possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell'"Ente", consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet.

Art. 12 - Esclusione e recesso degli aderenti. Il Consiglio direttivo decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. violazione dell'obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
2. morosità;
3. inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;
4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla "associazione".

Gli aderenti possono, recedere dalla "associazione" in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio direttivo.

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'"Ente".

TITOLO V - ORGANI

Art. 13 - Organi. Sono organi della "associazione":

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente d'onore;
- il Comitato scientifico.

Art. 14 - Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / o notifica a mano. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16 - Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17 - All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18 - L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19 - L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei soci e 2/3 dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei soci e 3/4 dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 20 - Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Sezione provinciale di Napoli 2

Sezione provinciale di Napoli 2

Art. 21 – Consiglio direttivo: composizione. La "associazione" è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero pari di membri, con un minimo di quattro ed un massimo di dieci

Art. 22 – Consiglio direttivo: competenze. Il Consiglio direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Associazione".

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione all'"Ente", tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario;
- b) individuare i programmi di attività della associazione;
- c) nominare il Presidente,;
- d) nominare i componenti del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 20;
- e) nominare il coordinatore del Centro Studi di cui all'art.21 e approvare l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro Studi medesimo;
- f) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- g) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni che perseguano analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali;

Art. 23 – Consiglio direttivo: modalità di funzionamento. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti salvo diversa specifica previsione statutaria.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal socio fondatore anziano.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, predisposto dal Segretario nominato tra i soci aderenti, sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal socio fondatore anziano e riportato su apposito libro.

Art. 24 - Nomina dei membri del Consiglio Direttivo. La nomina dei membri del Consiglio direttivo per la "Componente fondatori" e per la "Componente aderenti" avviene secondo le modalità indicate dai commi che seguono.

Sino alla saturazione del numero massimo di membri i nuovi componenti del Consiglio direttivo sono scelti di volta in volta per cooptazione dal Consiglio stesso.

Art. 25 – Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell'"Ente", nonché presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente rappresenta la "Associazione" di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni e coordina e supervisiona l'attività dell'Ente.

Il potere di rappresentanza può essere esercitato disgiuntamente dal Presidente del Comitato scientifico, in caso di delega da parte del Presidente.

Art. 26 - Presidente D'Onore. Il Presidente d'onore è designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera del Consiglio direttivo all'unanimità.

Il Presidente d'onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori in cui opera la Associazione, tanto in campo speculativo quanto operativo.

Il Presidente d'onore non ha responsabilità gestionali, sovrintende allo sviluppo scientifico e alla valorizzazione culturale dell'"Ente"; Egli interviene nelle adunanze del Consiglio, con facoltà di parola e diritto di voto.

Art. 27 - Comitato Scientifico. Il Comitato è presieduto, per la prima volta ed a tempo indeterminato, dal socio fondatore dr. prof. Oreste Perrella ed è composto da personalità di indiscussa estimazione scientifica provenienti da istituzioni universitarie e/o ospedaliere etc, che risultano autori di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ad elevato impact factor, nominati inizialmente dal Consiglio direttivo, su proposta vincolante del Presidente del Comitato scientifico, e successivamente dallo stesso Comitato Scientifico.

Del Comitato scientifico possono far parte anche membri del Consiglio direttivo.

I componenti del Comitato scientifico hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 28 – Centro Studi. Il Centro Studi, munito di autonomia funzionale, opera nell'ambito della "Associazione" sotto la guida del Presidente del Comitato Scientifico, che assume la funzione di Coordinatore, che definisce anche le linee programmatiche.

Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della "associazione". È compito del Coordinatore predisporre, entro il trentun ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, da considerare ad opera del Consiglio direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 29 – Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 30 - Clausola di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.

